



**COMUNE DI CEFALÙ**  
**CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO**

C.so Ruggiero 139 – 90015 – Indirizzo internet: <http://www.comune.cefalu.pa.it>

**DELIBERAZIONE DELLA**  
**COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE**

*(Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 26/8/2015  
ai sensi dell'art. 252 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267)*

**N. 18 del 26/04/2017**

Oggetto: diniego ammissione alla massa passiva dell'istanza prot.334/2015 presentata dal sig. Farinella Cataldo nella qualità di legale rappresentante della ditta Eredi di Farinella Vincenzo.

L'anno duemiladiciassette il giorno ventisei del mese di aprile alle ore 14,10, nei locali dell'Ente si riunisce la Commissione Straordinaria di Liquidazione, nominata con D.P.R. del 26/08/2015, nelle persone dei signori:

	PRESENTE	ASSENTE
Dott. Vincenzo LO FERMO – Presidente	X	
Dott. Antonio GANGI - Componente	X	
Dott. Victor DI MARIA - Componente	X	

Partecipa alla riunione la D.ssa Maria Rosaria Sergi, Segretario Generale del Comune di Cefalù, che assume la funzione di segretario verbalizzante;

**LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE**

**Premesse:**

- il Comune di Cefalù, con deliberazione del Consiglio comunale n.11 del 3 marzo 2015, divenuta esecutiva il 5 marzo 2015, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
- con decreto del Presidente della Repubblica del 26 agosto 2015, assunto al protocollo di questo Comune in data 8 settembre 2015, è stato nominato l'Organo straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso del Comune di Cefalù, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- in data 8 settembre 2015 il citato decreto del Presidente della Repubblica è stato formalmente notificato ai componenti dell'Organo straordinario di liquidazione: dr. Vincenzo Lo Fermo, dr. Victor Di Maria, dr. Antonio Gangi;
- questo Organo Straordinario di Liquidazione, regolarmente insediatosi il 9 settembre 2015, ai sensi dell'art. 252, comma 2, del decreto legislativo 18 Agosto 2000 n.267, ha disposto l'avvio della procedura per la rilevazione della massa passiva;

- in data 16/09/2015 l'Organo Straordinario di Liquidazione ha pubblicamente diffuso l'avviso di avvio della procedura di rilevazione della massa passiva dell'ente locale, invitando chiunque ritenesse di averne diritto a presentare apposita istanza e con ulteriore avviso pubblico datato 11/11/2015, si è proceduto a prorogare la data di scadenza iniziale, dal 16/11/2015 al 16/12/2015;
- con deliberazione n. 5 dell'11/11/2015, la Commissione Straordinaria di Liquidazione ha approvato l'avviso di comunicazione di avvio del procedimento di accertamento e di eventuale liquidazione dei crediti rilevati, con il quale, tra l'altro, è stato reso noto il responsabile del procedimento, individuato nella persona del Presidente della stessa Commissione Dr. Vincenzo Lo Fermo;
- con propria delibera n. 15 del 31/08/2016 la Commissione Straordinaria di Liquidazione ha fissato i criteri e le procedure in ordine alla modalità semplificata di liquidazione della massa passiva;
- il sig. Farinella Cataldo, nella qualità di legale rappresentante della Ditta Eredi di Farinella Vincenzo (part. iva.: 06393810822) con istanza prot. gen. n. 28287 del 12/11/2015, acquisita al protocollo della Commissione al n. 279 CSL del 13/11/2015, ha chiesto all'O.S.L. il risarcimento scaturente dai mancati incassi, annui, al netto di aggio e Iva, conseguenti della chiusura del parcheggio comunale (01/02/2014 – 07/05/2016), della complessiva somma di €. 121.221,34;
- in data 23/11/2015, prot. gen. n. 29160 (prot. n. 334 CSL del 24/11/2015), il sig. Farinella Cataldo n.q. di legale rappresentante della ditta Eredi di Farinella Vincenzo ha inoltrato un'ulteriore istanza di ammissione alla massa passiva per complessivi €. 1.142.970,20, reiterando la precedente istanza prot. n. 28287/2015 (causale 1) ed includendo ulteriore richieste (causali 2 e 3);

Atteso che:

- la Commissione Straordinaria di Liquidazione ha competenza per atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, nella fattispecie entro il 31/12/2013;
- l'Organo Straordinario di Liquidazione con nota del 28/03/2017, prot. n. 240/CSL, inviata per pec il 29/03/2017 e notificata a mezzo messo comunale il 12/04/2017, ha dato comunicazione al sig. Farinella Cataldo, legale rappresentante della Ditta Eredi di Farinella Vincenzo, di preavviso di diniego (art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241) sull'istanza di ammissione alla massa passiva prot. n. 334 CSL/2015;
- dalla data dell'ultima consegna, è trascorso il termine perentorio di dieci giorni, avvenuta il 12/04/2017, assegnato dall'O.S.L. per presentare eventuale documentazione comprovante il credito vantato o controdeduzioni utili all'accoglimento dell'istanza;
- l'attestazione per la ricognizione della massa passiva, redatta in data 06/03/2017 dal Funzionario Responsabile del Settore Patrimonio, riporta la seguente motivazione di non ammissione:

*" Il credito vantato, con nota prot. n. 29160/2015, dalla Ditta Farinella Vincenzo, ora Ditta "Eredi di Farinella Vincenzo s.r.l." trae origine dalla Concessione del servizio di gestione della sosta a pagamento dei parcheggi comunali – Contratto Rep. n° 5358 del 07/05/2007 per la durata di 9 anni. Si relaziona quanto segue:*

- *In ordine alle causali nn° 1 e 2 indicate nella suddetta istanza, il credito vantato dalla Ditta nei confronti del Comune di Cefalù, si riferisce al periodo 01/02/2014-07/05/2016 e pertanto non rientra nella ricognizione della massa passiva, la cui estinzione è competenza dell'organo straordinario di liquidazione;*

- In ordine alla causale n° 3 della medesima istanza, il credito vantato non è previsto dal Contratto Rep. n. 5358 del 07.05.2007 e nella fattispecie dall'allegato "E".

Più volte, in riscontro alle varie richieste di rimborso per mancato utilizzo del carro attrezzi, fatte pervenire dalla Ditta, è stato ribadito che trattasi di unilaterale interpretazione del contratto. Come esposto, a suo tempo, dal Segretario Generale e comunicato con nota prot. Patr. n° 136/12754 del 20.05.2010 e più volte reiterato con successive note in riscontro ad analoghe istanze della ditta (prot. Patr. nn. 197 del 20.06.2012, 343 del 16.10.2012, 274 del 14.08.2013, 19 del 03.02.2014), le richieste della ditta concessionaria, "scaturiscono da una distorta interpretazione" dell'art. 7 del Capitolato Speciale d'Appalto, allegato al Contratto Rep. n. 5358 del 07.05.2007, che recita testualmente "il concessionario è obbligato fin dall'inizio del servizio, ad avere la disponibilità di idoneo carro attrezzi per la rimozione giornaliera delle auto in sosta vietata, e con la reperibilità nelle ore notturne, conformemente all'art. 159 del D.lvo 285/92 e 354 del D.P.R. 495/92, assicurata da apposita utenza telefonica ed a disposizione del Corpo di P.M. di Cefalù, il quale ultimo provvederà all'istituzione di apposito servizio giornaliero di pattugliamento e rimozione veicoli in sosta vietata". Nella nota prot. Patr. n. 197 del 20.06.2012, allegata, si legge: "E' evidente che scopo della norma contrattuale è assicurare all'Ente la disponibilità del servizio carro attrezzi per tutte le necessità che si venissero a creare di rimozione, a seguito del servizio di pattugliamento che è predisposto giornalmente dal Comando di P.M., rientrando quest'ultimo tra i doveri istituzionali dello stesso Corpo". Dunque, come più volte evidenziato dai Comandanti della P.M. che si sono succeduti negli anni, anche nel corso di varie riunioni di servizio in presenza della Ditta, "la rimozione costituisce un obbligo del concessionario che è tenuto a mettere a disposizione il carro attrezzi, con reperibilità anche nelle ore notturne, a seguito di chiamata telefonica da parte del corpo di P.M., restando l'utilizzo del medesimo eventuale ed esclusivamente sulla base delle esigenze dell'Ente".

Pertanto, appare evidente la costante contestazione nel tempo di non riconoscimento di alcun addebito di tale somma, fermo restando che non vi è esplicita norma contrattuale di riferimento."

Rilevato che nelle more della formazione del piano di rilevazione della massa passiva questo Organo deve provvedere a deliberare eventuali esclusioni di crediti non ammissibili e che, fra le richieste di ammissione pervenute, quella sopra menzionata non può essere ammessa, per le motivazioni surrichiamate;

all'unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

di non ammettere alla massa passiva l'istanza identificata nel seguente prospetto, per le motivazioni d'ufficio sopra esposte, condivise da questo O.S.L.:

N°	RICHIEDENTE	ESTREMI PROT. ISTANZA	OGGETTO DEL CREDITO	IMPORTO LORDO RICHiesto
1	Farinella Cataldo n.q. di legale rappresentante della Ditta Eredi di Farinella Vincenzo – Piazza Fr. Bellipanni, 12/B Cefalù (Pa)	prot. n. 334 CSL del 24/11/2015 (prot. gen. n. 29160 del 23/11/2015)	Concessione del servizio di gestione della sosta a pagamento dei parcheggi comunali – contratto rep. n. 5358 del 07/05/2007	€ 1.142.970,20

Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, di disporre la pubblicazione sull'Albo Pretorio on-line e di darne debita comunicazione al richiedente, e trasmetterlo per opportuna conoscenza, al Sindaco del Comune di Cefalù, al Responsabile del Settore Patrimonio ed al Responsabile del Settore Economico - Finanziario.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro il termine di 60 e 120 giorni dall'avvenuta notifica della lettera di comunicazione dell'adozione della deliberazione.

Letto, confermato e sottoscritto alle ore 14,20

La Commissione straordinaria di liquidazione

Presidente

Dr Vincenzo Lo Fermo

Componente

Dr Antonio Gangi

Componente

Dr Victor Di Maria

La Segretaria Generale

Dott.ssa Maria Rosaria Sergi

## PUBBLICAZIONE DELIBERAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata dal \_\_\_\_\_, ai sensi dell'art. 32 comma 1, della Legge n. 69/2009 nel sito internet del Comune di Cefalù: [www.comune.cefalu.pa.it](http://www.comune.cefalu.pa.it) - Sezione Albo Pretorio "on line" e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, così come previsto dall'art. 124, comma 2 del D. LGS n. 267/2000.

Cefalù li \_\_\_\_\_  
Sergi)

Il Segretario Generale  
(D.ssa Maria Rosaria

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata nel sito internet del Comune di Cefalù: [www.comune.cefalu.pa.it](http://www.comune.cefalu.pa.it) albo Pretorio "on line", per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_.

Cefalù li \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale  
(D.ssa Maria Rosaria Sergi)

Il Messo Comunale

## ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3° del T.U. approvato con D. Lgs n. 267/2000.

Cefalù li \_\_\_\_\_  
Generale  
Sergi)

Il Segretario  
(D.ssa Maria Rosaria